

Diritto d'autore e libertà di informazione. Il Governo polacco si schiera nuovamente contro l'articolo 17 della Direttiva *Copyright*

📅 06/02/2020

📌 PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 12 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il ricorso¹ presentato

dal Governo polacco alla Corte di Giustizia per ottenere l'annullamento dell'articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c) della Direttiva 2019/790 ("Direttiva Copyright")².

¹ CGUE 26.07.2019, Causa C-401/19, *Repubblica di Polonia contro Parlamento europeo Consiglio dell'Unione europea*.

² Direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, GUUE L 130 del 17.05.2019. L'articolo 17 della Direttiva, intitolato "Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online", al paragrafo 4 dispone: "... Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

Come è noto, la Direttiva Copyright, approvata dal Parlamento Europeo in data 26 marzo 2019³ e confermata dal Consiglio il 15 aprile successivo, fa seguito all'Accordo Politico del 13 febbraio 2019⁴ e risponde all'esigenza di adeguare la disciplina di settore alla crescente diffusione di contenuti digitali. Le precedenti norme europee sul diritto d'autore⁵, infatti, risalivano al 2001, epoca in cui, ad esempio, non esistevano né *social media* né *video on demand*. Più particolarmente, la Direttiva si sviluppa in tre direzioni: i) predisposizione di norme più eque nel mercato dei diritti d'autore che assicurino trasparenza da parte dei licenziatari e una giusta remunerazione dei licenzianti; ii) miglioramento dell'accesso ai contenuti audiovisivi protetti dal diritto d'autore in ambito *online* e transfrontaliero; e iii) incremento delle possibilità d'utilizzo digitale di materiale protetto in favore

dell'istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale⁶.

L'articolo 17 della Direttiva Copyright riguarda il filtraggio dei contenuti. Più particolarmente, esso richiede che, onde evitare la responsabilità, gli operatori delle piattaforme ne controllino i contenuti accertando che non integrino violazioni del diritto d'autore già prima di pubblicare video, musica o immagini, senza, peraltro, che ciò comporti un obbligo generale di sorveglianza a loro carico⁷. Inoltre, sono esentate da tale obbligo le enciclopedie *online* (come ad esempio Wikipedia), i servizi disponibili da meno di tre anni e quelli che generano meno di dieci milioni di euro di fatturato annuo⁸.

Sebbene l'articolo 17 non prescriva per i gestori delle piattaforme *online* le specifiche modalità con cui garantire la protezione del diritto d'autore, la norma

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)..."

³ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)).

⁴ Per ulteriori informazioni si vedano I comunicati stampa della Commissione Europea ([LINK](#)), del Consiglio dell'Unione Europea ([LINK](#)) e del Parlamento ([LINK](#)).

⁵ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GUUE L 167 del 22.06.2001.

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁷ L'articolo 17 della Direttiva Copyright al paragrafo 8 dispone: "... L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi..."

⁸ L'articolo 17 della Direttiva Copyright al paragrafo 6 dispone: "... Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie..."

pare implicare la necessità dei c.d. *upload filters*. Un filtro automatico di *upload* è un programma informatico automatizzato che scansiona i dati nel momento in cui vengono caricati su Internet, o prima di essere pubblicati su una piattaforma, e li controlla in base a determinati criteri, bloccandone la diffusione qualora non siano conformi a regole predefinite, già impedendone il caricamento da parte dell'utente. Gli *upload filters* si basano su due componenti: i) un *database* di dati illeciti, che nel caso della Direttiva Copyright consiste nel materiale protetto dal diritto d'autore salvato sotto forma di valori *hash*⁹; e ii) un algoritmo che confronta i valori *hash* del materiale protetto da copyright con quelli dei dati caricati verificando se sussistano eventuali sovrapposizioni.

La preoccupazione principale legata agli *upload filters* consiste nel fatto che il loro impiego potrebbe comprimere la libertà di espressione, un pericolo già paventato in occasione dell'approvazione della Direttiva Copyright da parte del Consiglio, quando il Governo polacco, insieme all'Italia, al Lussemburgo, all'Olanda, alla Finlandia e alla Svezia, si era opposto alla nuova normativa. Tuttavia, poiché la Direttiva è stata approvata in via definitiva, la Polonia ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia, chiedendo l'annullamento del paragrafo 4, lettere b) e c) dell'articolo 17 o, in subordine, il suo annullamento *in toto*.

Nello specifico, secondo il Governo polacco, l'obbligo fatto agli operatori di compiere i massimi sforzi non solo per assicurare che non siano resi disponibili opere ed altri materiali per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti, ma anche per impedire il caricamento in futuro di opere o altri materiali protetti, che sono stati oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, rende necessari meccanismi di controllo preventivo. In tal modo, verrebbe pregiudicata l'essenza del diritto alla libertà di espressione e di informazione così come garantito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea¹⁰, in sostanza, con l'introduzione di "... *regolamenti analoghi alla censura preventiva, che è vietata non solo nella Costituzione polacca ma anche nei trattati dell'Unione...*"¹¹.

La palla passa ora alla Corte di Giustizia, chiamata a fornire al più presto delle linee guida agli Stati Membri, che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della Direttiva Copyright, avvenuta in data 17 maggio 2019, hanno 24 mesi per recepirne i contenuti nell'ordinamento nazionale.

⁹ I valori *hash* sono brevi successioni di lettere e simboli, creati tramite una funzione matematica a partire dal materiale originale. Dallo stesso materiale di partenza si forma il medesimo valore *hash*, che viene poi impiegato per la memorizzazione di *password*.

¹⁰ L'articolo 11 della Carta, intitolato "Libertà di espressione e d'informazione", dispone: "... Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati..."

¹¹ Queste le parole del Vice-ministro degli Esteri polacco Konrad Szymanski.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com